

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Codice fiscale _____

legale rappresentante della ditta _____

C.F. _____ P.I. _____

Tel. _____ Fax _____

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:

D I C H I A R A

1. che gli estremi identificativi del **c/c dedicato, in forma non esclusiva, alle commesse pubbliche** sono:

BANCA _____

CONTO CORRENTE NR. _____

ABI _____ CAB _____

COD. IBAN _____

Oppure:

CONTO CORRENTE POSTALE NR. _____

COD. IBAN _____

2. che le persone delegate ad operare su di esso sono: (indicare generalità e codice fiscale)

Generalità	Codice Fiscale

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con la presente e chiede di non tener conto di eventuali modalità di pagamento riportate sui documenti contabili, difformi dalla stessa.
4. di aver preso visione del contenuto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni in cui potrà incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute.
5. la presente sostituisce, per ogni effetto di Legge, eventuali precedenti ed analoghe dichiarazioni trasmesse dalla scrivente a codesto Ente.

In fede.

Data e Firma _____
(leggibile e per esteso)

Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ⁽²⁾

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. ⁽⁷⁾
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. ⁽⁵⁾
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ⁽⁸⁾
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). ⁽⁹⁾
~~[6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. ⁽¹⁰⁾]~~
7. I soggetti di cui al comma 1 **comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.** Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. ⁽¹¹⁾
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. ⁽¹²⁾
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. ⁽³⁾
- 9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. ⁽¹³⁾

(2) L' art. 6, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ha interpretato il presente articolo nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nel presente articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

(3) L' art. 6, comma 3, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ha interpretato l'espressione «filiera delle imprese», di cui al presente comma, nel senso che si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

(4) L' art. 6, comma 4, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ha interpretato l'espressione «anche in via non esclusiva», di cui al presente comma, nel senso che **ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.**

(5) L' art. 6, comma 5, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ha interpretato le espressioni «eseguiti anche con strumenti diversi» e «possono essere utilizzati anche strumenti diversi», di cui al presente comma, nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

(6) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

(7) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

(8) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

(9) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

(10) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

(11) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 6), D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

(12) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 7), D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

(13) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 8), D.L. 12 novembre 2010, n. 187.